



ACCADEMIA CATTOLICA DI EDUCAZIONE SPIRITUALE

STATUTO

Esortazione iniziale

«Fate tutto senza mormorazioni e senza esitazioni affinché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenera, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, custodendo la Parola di vita» (Fil 2, 14-16)

Costituzione - denominazione - sede

Art. 1 L'Accademia Cattolica di Educazione Spirituale (da ora denominata semplicemente "Accademia") è un'associazione privata di fedeli secondo le norme del diritto canonico, a cui ci si riferisce per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto. Lo statuto può essere modificato con una delibera del capitolo accademico, che deve essere ratificata per iscritto dal Vescovo diocesano. L'Accademia si dota inoltre di un regolamento (allegato al presente statuto), che può essere modificato su proposta del capitolo accademico e che il Rettore sottoporrà al Vescovo per riceverne paterno consiglio, prima dell'approvazione definitiva da parte del capitolo accademico.

Art. 2 L'Accademia si propone il fine primario dell'educazione spirituale dei membri dell'associazione secondo il motto "*Scientia et pietas, disciplina et veritas*", mediante i seguenti ambiti di attività, tutti fondamentali e irrinunciabili:

- a. studio, custodia e trasmissione della Tradizione della Chiesa Cattolica, secondo quanto comanda il profeta: *«Osservate e informatevi sulle vie antiche, su quale sia la via buona e camminate in essa; così troverete ristoro per le vostre anime» (Ger 6, 16)*;
- b. pratica della dottrina cristiana, del culto divino e della disciplina di una vita ispirata al Vangelo;
- c. studio, spiegazione e insegnamento della Sacra Scrittura e della dottrina cristiana, sotto la sorveglianza dell'assistente ecclesiastico, secondo le norme indicate nel presente statuto;
- d. studio e insegnamento della lingua latina, finalizzati alla fruizione diretta del patrimonio tradizionale della Chiesa Cattolica (*Vulgata*, canto gregoriano, patristica...);
- e. studio, insegnamento e promozione del patrimonio liturgico tradizionale, con particolare attenzione al canto gregoriano e alla musica sacra.

Art. 3 L'Accademia si propone i seguenti fini secondari e accessori alla sua attività, ai quali si applicherà, in relazione alle sue risorse umane ed economiche, su richiesta o comunque con l'approvazione dell'Ordinario del luogo; in ordine di priorità:

- a. educazione morale e spirituale dei fanciulli, attraverso l'insegnamento del catechismo, della dottrina, della preghiera, del culto e delle norme di vita cristiana;
- b. educazione morale e spirituale dei fedeli cattolici attraverso l'insegnamento della dottrina, la promo-

zione della conoscenza della Scrittura e l'incremento del culto divino secondo la Tradizione della Chiesa Cattolica;

- c. studio e insegnamento della medicina spirituale (meditazione, preghiera, tecniche di benessere psicofisico...) per la cura dei disordini morali e spirituali; pratica della medicina spirituale, limitatamente ai professori con una specifica competenza nel campo;
- d. educazione spirituale dei cristiani di confessione non cattolica attraverso l'insegnamento e la divulgazione della dottrina cattolica; educazione spirituale degli appartenenti a religioni non cristiane o non appartenenti ad alcuna religione, attraverso l'evangelizzazione e la divulgazione della dottrina cattolica.

Art. 4 Per il raggiungimento dei fini statutari, l'Accademia si propone di istituire corsi accademici e seminari, promuovere conferenze e serate, preparare pubblicazioni... e tutto quanto, attraverso i mezzi di comunicazione di ogni tipo, possa trasmettere il messaggio cristiano in modo serio, integrale e rispettoso della Tradizione della Chiesa Cattolica.

Art. 5 L'Accademia può acquisire beni mobili e immobili per l'espletamento delle proprie finalità sociali. qualora si renda utile o necessario, l'Accademia può, con il consenso scritto del Vescovo diocesano, istituire una sede in cui alcuni o tutti i suoi membri conducano vita comunitaria secondo una regola che deve essere approvata *ad hoc* dal Vescovo.

Reperimento fondi per le finalità dell'associazione

Art. 6 I membri dell'associazione sono tenuti, ciascuno secondo le proprie possibilità e comunque sempre liberamente, a contribuire al sostentamento dell'associazione e alle attività da essa promosse. L'associazione non può fissare quote sociali minime o contributi obbligatori a carico dei membri; anche l'ammissione a membro deve essere gratuita e non deve in nessun caso essere subordinata alla possibilità di contribuzione economica del membro.

Art. 7 L'associazione può ricevere e accettare offerte, lasciti testamentari, donazioni... sia dai membri sia dai non membri dell'associazione; l'economista renderà dettagliatamente conto all'autorità ecclesiastica preposta, secondo le norme del diritto canonico.

Ammissione e dimissione dei membri dell'associazione

Art. 8 Per essere membri dell'associazione si richiede l'appartenenza alla Chiesa Cattolica e la piena comunione a norma del diritto canonico; tuttavia il Rettore dell'Accademia può temporaneamente ammettere come membri in prova, sotto la sua personale responsabilità e stretta vigilanza, allievi o docenti che, pur non appartenendo alla Chiesa Cattolica, dimostrino di condividere le finalità dell'Accademia, senza che essi ne possano tuttavia diventare membri effettivi fino a che non decadano i motivi ostativi all'ammissione.

Art. 9 I fedeli cattolici che desiderano divenire allievi dell'Accademia possono presentare una domanda scritta in carta semplice; spetta al Rettore, sentito il parere dei professori, determinare l'ammissione come membro effettivo dell'Accademia o come membro in prova, oppure motivare per iscritto il rifiuto. Coloro che vogliono frequentare una o più attività dell'Accademia senza divenirne membri, possono essere ammessi come uditori presentando domanda di ammissione in carta semplice; spetta al giudizio del Rettore, sentito il parere dei professori, determinare l'ammissione di uditori, così come revocarne temporaneamente o definitivamente il diritto a frequentare i corsi.

Art. 10 Il Rettore può, a suo giudizio, sospendere temporaneamente o espellere definitivamente dall'Accademia un membro che dimostri di non condividerne lo spirito: nel primo caso, la sospensione determina l'impossibilità per il membro di frequentare le attività dell'Accademia; nel secondo caso, l'espulsione determina anche la dimissione dall'associazione.

Art. 11 I membri possono dimettersi dall'associazione al termine di ogni anno accademico, presentando di persona al Rettore per iscritto una lettera di dimissioni, con le motivazioni della richiesta; solo in casi di particolare gravità, le dimissioni possono essere presentate ad anno accademico in corso. Il Rettore, valutate le

motivazioni del richiedente, può accogliere le dimissioni oppure proporre al richiedente di rimanere membro dell'Accademia, con particolari agevolazioni che ne attenuino temporaneamente gli obblighi, i doveri e la disciplina: se il richiedente accetta, il Rettore presenterà il caso al Vescovo diocesano, al quale spetta ratificare la validità delle agevolazioni e concederle per il caso specifico e per il tempo indicato; durante il tempo necessario alla decisione si presume per la buona fede del Rettore e del richiedente, i quali in assenza di disposizioni contrarie del Vescovo possono applicare fin da subito le agevolazioni previste senza incorrere in alcuna colpa.

Corpo docente

Art. 12 I professori titolari sono nominati dal Rettore e divengono a tutti gli effetti membri dell'Accademia e del capitolo accademico, con i doveri e i privilegi previsti dal presente statuto: la nomina deve essere accettata per iscritto dal professore. I professori assistenti sono nominati dal Rettore con il consenso scritto del professore titolare della disciplina che sono incaricati di insegnare: a differenza dei professori titolari, la nomina non determina lo stato di membri dell'Accademia.

Art. 13 Ogni professore riceve dal Rettore il mandato di insegnare una o più materie di studio per l'Accademia come titolare del corso o come assistente a un professore titolare e deve rendere conto del proprio operato al Rettore stesso, il quale è garante dell'attività didattica di tutti i professori presso il Vescovo diocesano; limitatamente all'insegnamento di materie attinenti la dottrina cristiana e l'insegnamento delle Scritture, il Rettore è affiancato dall'assistente ecclesiastico, secondo le norme indicate nel presente statuto, senza che questo possa tuttavia diminuirne la responsabilità personale.

Art. 14 I professori dell'Accademia devono essere scelti non solamente in base alla propria competenza nella materia di insegnamento, ma necessariamente anche in relazione alla loro esemplarità di vita ispirata ai valori della Tradizione cattolica; spetta al Rettore vigilare affinché i professori siano sempre in linea con lo spirito dell'Accademia e in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica.

Art. 15 Il Rettore, sotto la sua responsabilità, può incaricare dell'insegnamento di materie non connesse con la dottrina cristiana e l'insegnamento delle Scritture anche docenti esterni, che non possono entrare a far parte dell'Accademia. In questo caso essi non ricevono il titolo di professore dell'Accademia, ma sono comunque tenuti a dividerne lo spirito, con un atteggiamento rispettoso della Tradizione cattolica.

Art. 16 Un professore, con il consenso del Rettore, può invitare docenti esterni all'Accademia per lezioni di approfondimento relative al suo corso, ma rimane in tutto responsabile dell'insegnamento impartito e deve vigilare affinché esso sia sempre in linea con lo spirito dell'Accademia e in perfetta aderenza alla dottrina della Chiesa Cattolica; qualora questo non avvenga, è compito del professore segnalarlo in modo chiaro, discutere approfonditamente con gli allievi del suo corso e fornire confutazione dei punti in cui l'intervento esterno è in disaccordo con la dottrina cattolica.

Art. 17 Il Rettore può sospendere temporaneamente o definitivamente un professore dall'attività di insegnamento, tuttavia ciò non determina la dimissione dall'associazione.

Art. 18 I decani sono professori che ricevono dal Rettore il privilegio di partecipare al capitolo accademico con prelazione del diritto di parola, in virtù della loro esperienza didattica e di uno straordinario servizio reso all'Accademia; ogni Rettore riceve di diritto la nomina a decano. I decani rimangono in carica a vita; possono essere rimossi dalla loro carica solo per gravi motivi, con una deliberazione del capitolo accademico ratificata per iscritto da parte del Vescovo diocesano.

Art. 19 I decani possono essere delegati dal Rettore a svolgere particolari incarichi di vigilanza sull'attività didattica dell'Accademia, qualora essa sia troppo estesa per poter essere controllata dal solo Rettore; in caso di un elevato numero di corsi e di professori, il Rettore può anche nominare un decano come vice-Rettore. I delegati non sono comunque autorizzati a intervenire direttamente con sanzioni disciplinari, ma devono riferire al Rettore, cui spetta prendere i provvedimenti del caso.

Rettore

Art. 20 Il Rettore ha la responsabilità dell'intera attività dell'Accademia dal punto di vista didattico e spirituale;

in particolare egli deve vigilare sull'attività dei professori, affinché sia sempre corrispondente alle finalità dell'Accademia e rispettosa dell'ortodossia cattolica. Spetta inoltre al Rettore vigilare sui progressi culturali degli allievi, che deve curare personalmente; qualora il numero degli allievi sia tale da rendere impossibile questo compito per una sola persona, può delegarlo a uno o più decani.

Art. 21 Il Rettore riceve dal Vescovo il mandato di guida dell'Accademia; per questo motivo deve essere eletto dal capitolo accademico non solamente in relazione alla sua competenza, ma anche in relazione alla sua statura morale e spirituale.

Art. 22 Il Rettore si adoperi in ogni modo affinché «vivendo secondo la verità nella carità» si cerchi di «crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità» (Ef 4, 15-16). Se tuttavia, nonostante i suoi sforzi, un membro commette gravi mancanze, il Rettore ha la responsabilità di correggere e sanzionare i comportamenti scorretti, in virtù dell'autorità che gli è conferita dal Vescovo come guida dei membri dell'associazione e secondo le norme del regolamento dell'Accademia.

Capitolo accademico

Art. 23 Il capitolo accademico (qui di seguito denominato solamente "capitolo") è composto dai professori titolari, dai decani e dal Rettore; è retto dai decani e presieduto dal Rettore: ogni membro del capitolo ha diritto di parola e diritto di voto. Gli allievi dell'Accademia e i professori assistenti possono partecipare alle sedute pubbliche del capitolo come osservatori, ma non hanno diritto di parola e di voto.

Art. 24 Il diritto di parola spetta primariamente al Rettore, al quale tocca aprire e chiudere ogni sessione del capitolo; come presidente del capitolo svolge anche il ruolo di moderatore. Successivamente possono prendere la parola i decani e infine i professori titolari e assistenti; l'assistente ecclesiastico può richiedere la parola al Rettore, al quale spetta concederla appena terminato l'intervento di chi sta parlando in quel momento.

Art. 25 Il capitolo non è un organo di governo burocratico, ma svolge una funzione di esempio spirituale; il Rettore abbia pertanto estrema cura che chi prende la parola rispetti in modo assoluto il comando degli Apostoli: «Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano [...] Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità» (Ef 4, 29-31) e «sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira [...] Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana (Gc 1, 19;26)»; in caso contrario sappia moderare gli animi, richiamando con gentilezza all'ordine.

Art. 26 I membri del capitolo svolgono il loro servizio per l'Accademia gratuitamente, in relazione agli eventuali impegni lavorativi esterni all'Accademia. Qualora un membro del capitolo si dedicatesse a tempo pieno all'Accademia, questa gli garantirà il mantenimento presso la propria sede comunitaria o mediante un'altra soluzione a discrezione del Rettore.

Economo e cancelliere

Art. 27 L'economo e il cancelliere sono nominati dal capitolo accademico fra i membri dell'associazione. La loro carica dura tre anni ed è rinnovabile. Le cariche di economo, cancelliere e Rettore sono incompatibili e non possono essere contemporaneamente ricoperte dalla stessa persona.

Art. 28 L'economo tiene la contabilità dell'associazione, redige il bilancio che viene presentato al Vescovo diocesano; in particolare tiene conto di offerte ed elemosine secondo le norme previste dal codice di diritto canonico. L'economo si occupa della gestione economica ordinaria dell'Accademia, secondo le indicazioni che riceve mensilmente dal Rettore, nell'incontro in cui gli rende conto dell'amministrazione del mese precedente; le spese straordinarie vengono proposte dal Rettore e disposte con la ratifica del capitolo accademico e una comunicazione per conoscenza all'assistente ecclesiastico.

Art. 29 Il cancelliere cataloga e archivia tutti i documenti ufficiali dell'associazione; custodisce con particolare attenzione le domande di ammissione con relative risposte del Rettore, i verbali del capitolo accademico, la

corrispondenza con le autorità ecclesiastiche, le nomine dei professori, i regolamenti dei corsi di studio, i progressi accademici degli allievi e le relative votazioni degli esami.

Allievi

Art. 30 Gli allievi dell'Accademia sono ammessi a frequentarne i corsi, secondo le modalità del presente statuto; di norma, vengono ammessi in prova per il periodo di un anno accademico, terminato il quale il Rettore potrà confermare l'allievo a membro effettivo dell'Accademia, oppure prorogare il periodo di prova di un anno accademico per volta. In casi di particolare merito, il Rettore può decidere per l'ammissione a membro effettivo di un allievo con un periodo di prova inferiore. Gli allievi concordano con il Rettore, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un programma di studi che tenga conto del grado di preparazione raggiunto e di eventuali impegni all'esterno dell'Accademia; spetta al Rettore (o ai decani a cui è stato delegato) seguire i loro progressi culturali: in ogni caso, alla fine dell'anno accademico gli allievi renderanno conto personalmente al Rettore dei progressi compiuti.

Art. 31 Scopo primario del percorso formativo degli allievi è la loro crescita spirituale, secondo gli insegnamenti del Vangelo e la Tradizione della Chiesa Cattolica: il percorso culturale è fondamentale, ma diventa relativo rispetto al fine educativo di offrire i mezzi per condurre una vita sana e santa, che sia fonte di gioia e serenità per l'allievo e testimonianza luminosa di vita cristiana per il mondo. Nella stesura del programma di studi il Rettore abbia cura di valorizzare le predisposizioni di ogni singolo allievo, tenendo conto delle sue aspirazioni e indirizzandolo verso un percorso che permetta la crescita integrale della persona, dal punto di vista culturale, morale, umano e soprattutto spirituale.

Art. 32 Di norma, il percorso di studi degli allievi è finalizzato all'ottenimento del titolo di professore dell'Accademia, ma per i motivi esposti nell'articolo precedente questo non deve costituire un obbligo: se un allievo non è o non si sente pronto per assumere la responsabilità dell'insegnamento, può rimanere in Accademia frequentandone costantemente i corsi per tutta la vita. Il Rettore abbia cura di ricordare soprattutto che le attività di studio e di insegnamento non sono fine a se stesse, ma per crescere nell'amore e nel timore di Dio, servire meglio la Chiesa e procurarsi *«una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli»* (2Co 5, 1).

Programma dei corsi di studio

Art. 33 Il programma dei corsi di studio è definito dal Rettore e dal capitolo accademico; spetta al Rettore istituire, sopprimere, sospendere o riprendere i corsi a seconda delle risorse umane ed economiche dell'Accademia, delle necessità degli allievi e secondo le norme del presente statuto. L'assistente ecclesiastico può esaminare i programmi di studio, secondo le norme del presente statuto.

Art. 34 I corsi si dividono in obbligatori e facoltativi: tutti gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi obbligatori fino a che non abbiano superato con esito positivo l'esame finale; per poter ricevere la nomina a professore, occorre avere sostenuto con esito positivo l'esame finale dei corsi obbligatori oppure, a discrezione del Rettore, avere dimostrato una competenza straordinaria nelle relative materie oggetto di corso obbligatorio.

Art. 35 I corsi obbligatori sono i seguenti: Lingua latina (biblica ed ecclesiastica), Canto gregoriano, Istituzioni di vita e dottrina cristiana, Lettorato biblico, Lettorato spirituale. I programmi di studio e di esame sono riportati nel regolamento dell'Accademia. I corsi facoltativi possono essere frequentati dagli allievi e dai professori interessati; in taluni casi, i corsi possono essere aperti a uditori esterni all'Accademia. Per la frequenza ad alcuni corsi può essere necessario avere frequentato o sostenuto l'esame finale di altri corsi propedeutici.

Assistente ecclesiastico

Art. 36 Il Vescovo diocesano nomina un assistente ecclesiastico che vigila sull'attività dell'associazione, stendendo un rapporto annuale, con particolare riferimento alle attività attinenti all'insegnamento della dottrina e delle Scritture. L'assistente ecclesiastico è *ad mentem Episcopi* e può essere rimosso per una causa ritenuta giusta dal Vescovo.

- Art. 37 Il ruolo dell'assistente ecclesiastico è principalmente garantire l'aderenza delle attività dell'associazione all'ortodossia cattolica e verificare che siano rispettati lo spirito e le finalità dell'Accademia, oltre naturalmente a tutte le norme del presente statuto. L'assistente ecclesiastico riferisce ogni sua osservazione al Rettore, il quale risponderà in merito ai provvedimenti che intende adottare. Qualora l'assistente ecclesiastico ritenga che i provvedimenti siano insufficienti o verifichi che non abbiano avuto applicazione, ricorrerà al Vescovo diocesano, alla cui autorità spetta convocare ufficialmente il Rettore per avere spiegazioni e dare disposizioni in merito a questioni riguardanti l'insegnamento della dottrina e delle Scritture, qualora giudichi che queste attività non avvengano in modo ortodosso.
- Art. 38 L'assistente ecclesiastico esamina i programmi dei corsi di studio e ha la facoltà di esaminare personalmente, alla presenza del Rettore, la preparazione dei membri indicati dal Rettore per l'insegnamento del catechismo ai fanciulli. In via straordinaria, se ritiene che un professore incaricato dell'insegnamento di materie inerenti la dottrina o le Scritture non sia sufficientemente preparato, può richiedere di esaminarlo personalmente. L'assistente ecclesiastico può assistere a tutte le attività didattiche dell'Accademia, per svolgere la sua funzione di vigilanza; può inoltre partecipare alle sedute pubbliche del capitolo accademico.
- Art. 39 L'assistente ecclesiastico presta anche il suo servizio ministeriale nel celebrare le funzioni liturgiche organizzate dall'Accademia, nell'offrire il servizio di confessore per i membri dell'associazione e nel vigilare sul corretto ordinamento e svolgimento del culto; per questo motivo l'assistente ecclesiastico deve essere un sacerdote della Chiesa Cattolica, che contestualmente alla nomina da parte del Vescovo viene autorizzato a celebrare le funzioni richieste dal Rettore, senza bisogno di ulteriori permessi se queste avvengono nelle sedi istituzionali dell'Accademia; in caso avvengano fuori delle predette sedi, si applicano le norme del diritto canonico sulla richiesta del permesso all'Ordinario del luogo. L'Accademia si farà carico delle spese sostenute affinché le funzioni liturgiche siano celebrate con il decoro e la solennità convenienti.
- Art. 40 Qualora gli impegni liturgici e di assistenza spirituale siano troppo gravosi per una sola persona, l'assistente ecclesiastico può proporre nominativi di sacerdoti di sua fiducia, che, con l'approvazione del Rettore, lo affianchino nell'espletamento del suo servizio ministeriale; l'assistente ecclesiastico non può comunque demandare le sue funzioni di vigilanza sulle attività didattiche e di culto dell'Accademia.

Obblighi di culto

- Art. 41 I membri dell'associazione sono tenuti alla recita quotidiana di Lodi, Ora Media (a cui aggiungerà la recita dell'*Angelus / Regina coeli*, con l'orazione *Concede nos...* e la preghiera finale *Sancte Michael Archangele...*), Vespri e Compieta secondo le norme che regolano l'Ufficio Divino. Il Rettore può disporre agevolazioni temporanee, la cui validità spetta al Vescovo diocesano ratificare e concedere per il caso specifico e per il tempo indicato; durante il tempo necessario alla decisione si presume per la buona fede del Rettore e del richiedente, i quali in assenza di disposizioni contrarie del Vescovo possono applicare fin da subito le agevolazioni previste senza incorrere in alcuna colpa.
- Art. 42 Il Rettore abbia cura che almeno una volta alla settimana l'Ufficio Divino venga cantato in coro dal capitolo accademico riunito. Ogni membro del capitolo ha diritto al posto in coro durante il canto dell'Ufficio Divino, secondo le norme esposte nel regolamento dell'Accademia; i membri dell'associazione che non fanno parte del capitolo possono prendere posto in coro secondo le norme esposte nel regolamento dell'Accademia.
- Art. 43 I membri dell'associazione sono tenuti alla lettura quotidiana della Sacra Scrittura, secondo il seguente schema indicativo: un breve brano dell'Antico Testamento (esclusi profeti e libri sapienziali); un brano dai libri sapienziali o profetici o dal Nuovo Testamento (esclusi i Vangeli); un capitolo di Vangelo. La lunghezza dei brani viene stabilita per ognuno secondo il consiglio del Rettore; in relazione agli eventuali impegni lavorativi di ogni membro, il Rettore può mitigare questo obbligo, modificando lo schema sopra riportato.
- Art. 44 I membri dell'associazione sono tenuti alla recita della preghiera *Creator ineffabilis...* prima di intraprendere attività di studio o di insegnamento; qualora si dedichino con costanza allo studio o all'insegnamento o questo occupi gran parte della loro attività, l'obbligo può essere assolto anche recitandola a inizio giornata.
- Art. 45 Ogni membro dell'associazione è invitato alla recita quotidiana e personale del Rosario, qualora questo sia compatibile con eventuali impegni lavorativi al di fuori dell'Accademia; in ogni caso, questa pratica di pietà è raccomandata, ma non costituisce un obbligo. Ogni membro dell'associazione è invitato alla parteci-

pazione quotidiana alla Santa Messa, qualora questo sia compatibile con eventuali impegni lavorativi; in ogni caso, ciò non costituisce un obbligo. Ogni membro faccia tutto il possibile per ricevere il sacramento dell'Eucarestia il primo venerdì di ogni mese, per devozione al Sacro Cuore di Gesù, patrono dell'associazione.

Diritti e doveri dei membri

- Art. 46 I membri dell'associazione, compresi gli allievi in prova, hanno diritto a seguire e partecipare a qualsiasi attività dell'Accademia; alcuni corsi possono richiedere come propedeutici altri corsi: in tal caso i membri potranno seguirli solo dopo avere superato l'esame finale del corso propedeutico oppure in virtù di particolare agevolazione concessa dal Rettore (in questo caso non potranno comunque sostenere l'esame finale del corso seguito fino a che non avranno superato l'esame finale del corso propedeutico).
- Art. 47 I membri dell'associazione, compresi gli allievi in prova, hanno diritto a essere seguiti personalmente lungo il loro percorso di educazione culturale e spirituale; di norma questo compito spetta al Rettore, che nei casi previsti dal presente statuto può delegarlo in parte, ma mai del tutto.
- Art. 48 I membri dell'associazione sono tenuti a frequentare le lezioni dell'Accademia, secondo il corso di studi concordato con il Rettore e i professori; ove previsto, al termine di ogni corso gli allievi possono sostenere l'esame relativo per essere esonerati dal frequentare nuovamente il corso (mantenendo comunque il diritto di frequentarlo anche dopo aver superato l'esame finale). Gli allievi in prova non possono sostenere esami durante il loro periodo di prova; terminato il periodo di prova e ottenuta l'ammissione a membri effettivi dell'Accademia, possono sostenere gli esami dei corsi che hanno frequentato durante il periodo di prova.
- Art. 49 I membri dell'associazione hanno diritto a partecipare a titolo gratuito a tutte le attività dell'associazione, anche qualora sia fissata una quota di partecipazione per quanti non sono membri dell'Accademia; sono tuttavia tenuti, ciascuno secondo le proprie possibilità, a contribuire al sostentamento e alle attività dell'associazione.
- Art. 50 I professori dell'Accademia sono tenuti all'obbedienza e alla fedeltà assolute al Papa, Vescovo di Roma e vicario di Cristo: ciò comporta la totale e devota sottomissione alle disposizioni che il Santo Padre comandi in generale per la Chiesa e in particolare per l'Accademia o per le attività di cui essa si occupa. I professori sono tenuti a prestare il loro servizio didattico con la massima diligenza e disponibilità nei confronti degli allievi e con la massima collaborazione e cordialità nei confronti dei colleghi; inoltre, all'inizio di ogni anno accademico giurano obbedienza al Papa e promettono obbedienza al Vescovo diocesano e al Rettore dell'Accademia, secondo le norme del presente statuto e del regolamento dell'Accademia.
- Art. 51 Gli allievi dell'Accademia sono tenuti a promettere obbedienza e fedeltà al Papa, Vescovo di Roma e vicario di Cristo: ciò comporta la devota sottomissione alle disposizioni che il Santo Padre comandi alla Chiesa. Gli allievi sono tenuti a mostrare il massimo rispetto nei confronti dei professori, ad aiutarsi fraternamente fra loro e a comportarsi con devozione filiale nei confronti del Rettore, promettendogli obbedienza limitatamente al loro percorso di educazione all'interno dell'Accademia.

Esortazione finale e preghiera ai patroni dell'associazione

Queste sono le norme approvate dall'autorità della Chiesa, a cui spetta il compito di discernere i carismi e indicare la Via sicura affinché Dio «vi confermi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo» (1Co 1, 8): a voi conoscerle, liberamente sceglierle e praticarle nella vostra vita.

Dio Padre onnipotente, per i meriti che sgorgano dal Sacro Cuore di Gesù Cristo Nostro Signore e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Sedes Sapientiae, vi conceda la guida e il sostegno del Suo Santo Spirito, perché possiate servire fedelmente la Santa Chiesa Cattolica e conseguire il premio promesso ai Suoi servi obbedienti. Amen.